

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 04/03/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 25/03/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso, secondo il criterio lineare proporzionale, della somma complessiva di € 2.278,71 a titolo di "commissioni di istruttoria, di attivazione, di gestione e di intermediazione" (descritte in maniera opaca, senza inoltre una chiara ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*), oltre interessi come per legge. Chiede altresì la refusione delle spese legali sostenute.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e deciso dai Collegi ABF;
- la congruità delle somme restituite a titolo di "commissioni di gestione" (€ 208,17) in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; peraltro ribadisce la



propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 17,18, determinata secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;

- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico e documentazione attestante il versamento di tali compensi direttamente al mediatore); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia.

Pertanto, chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni (€ 208,17).

Nelle repliche il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.9.2019 e insiste per l'accoglimento del ricorso.

Nelle contropliche l'intermediario ha prodotto evidenza contabile del bonifico disposto a favore del mediatore creditizio per il pagamento delle commissioni di intermediazione.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, che abbiano natura *recurring* le *commissioni di gestione*, in quanto remunerative di attività destinate ad essere svolte anche in costanza di rapporto. Il relativo rimborso risulta già correttamente effettuato, secondo il criterio contrattualmente stabilito, essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia.

Deve invece riconoscersi natura *up front* alle *spese istruttorie*, alle *commissioni di attivazione* e ai *costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito*, trattandosi di attività prodromiche alla conclusione dei contratti. Il rimborso dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio ritiene pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

###

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	5,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,63%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 270,00	€ 173,85			€ 173,85
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (up front)	€ 892,80	€ 535,68	€ 344,91			€ 344,91
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 384,00	€ 230,40	€ 148,35	€ 208,17	€ 208,17	€ 0,00
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.418,00	€ 1.450,80	€ 934,14			€ 934,14
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.452,90
interessi legali	si

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.452,90, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI